

IL TIROCINIO EXTRACURRICOLARE IN SINTESI REGIONE LIGURIA

Destinatari tirocinio

Possono essere destinatari di un tirocinio di cui alla presente disciplina tutti i soggetti in età lavorativa, che abbiano assolto l'obbligo scolastico. In particolare si rivolgono a: a) lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 e s.m.i. e le persone prive di occupazione; b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; c) lavoratori a rischio di disoccupazione; d) lavoratori occupati che siano in cerca di nuova occupazione; e) persone disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della L. 68/1999; persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della L. 381/1991; i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.P.R. 21/2015; le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del d.lgs. 24/2014; f) altri soggetti privi di occupazione; g) ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro.

Indennità di partecipazione

Durante il periodo di svolgimento del tirocinio, è corrisposta in favore del tirocinante un'indennità di partecipazione al tirocinio di importo non inferiore a 500 euro lordi mensili, o 400,00 euro lordi mensili se sommati ad un rimborso spese di valore superiore a euro 100. A tal fine tale previsione dovrà essere esplicitata e quantificata nel progetto formativo individuale di cui all'articolo 13. L'importo minimo sopra individuato si deve intendere erogato a fronte dell'attivazione di un tirocinio a tempo pieno rispetto all'orario previsto dal contratto collettivo di lavoro di riferimento; nel caso di attivazione di tirocini part-time, esso può essere riproporzionato in base all'effettivo impegno orario prestato. 2. L'indennità di cui al comma 1 viene erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio pari almeno al 70%, su base mensile. Qualora l'effettiva partecipazione al tirocinio sia inferiore alla percentuale del 70%, su base mensile, ma comunque pari o superiore al 50%, l'indennità viene erogata nella misura del 50%, fatti salvi gli eventuali rimborsi spese già erogati. Qualora l'effettiva partecipazione al tirocinio sia inferiore alla percentuale del 50%, su base mensile, l'indennità non è dovuta, fatti salvi gli eventuali rimborsi spese già erogati.

Limiti all'attivazione del tirocini

Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente deve essere proporzionato alle dimensioni dell'unità operativa locale del soggetto ospitante presso la quale si intende attivare un tirocinio, come di seguito indicato: a) unità operative, in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: un tirocinante; b) unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato compreso tra sei e venti, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: non più di due tirocinanti contemporaneamente, cioè nello stesso periodo; c) unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato superiore a venti, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio: tirocinanti attivi contemporaneamente in misura non superiore al 10% del numero complessivo di dipendenti come sopra determinato con arrotondamento all'unità superiore.

Consulta il regolamento